

**Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco
Autorizzazione ad assolvere l'imposta di
bollo in modo virtuale dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Prov.le di Lecco - Ufficio
Territoriale di Lecco n. 4665 del 15/02/2016 -
art. 3/2016. Il pagamento è avvenuto in modo
virtuale (2° comma art. 15 D.P.R. n. 642/1972)**

Rep.Gen.n. 551/2021

CONVENZIONE

TRA LE STRUTTURE PUBBLICHE PROVVISI DI SERVIZI TRASFUSIONALI E QUELLE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE E NON ACCREDITATE, PRIVE DI SERVIZIO TRASFUSIONALE, PER LA FORNITURA DI SANGUE E SUOI PRODOTTI E DI PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE

Richiamata la deliberazione n. 812 del 26/10/2021 con cui è stata autorizzata la sottoscrizione della presente convenzione;

TRA

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, con sede legale in Lecco, Via Dell'Eremo n. 9/11 (C.F. e P.I.V.A 03622120131), in atto rappresentata dal Rappresentante Legale e Direttore Generale Dott. Paolo Favini, sede del Servizio Trasfusionale, da qui in poi denominata "Azienda fornitrice"

E

L'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, con sede legale in Milano, Via Marostica n. 8 (C.F. e P.I.V.A 04137830966), in atto rappresentata dal Rappresentante Legale e Direttore Generale Dr. Giuseppe Calicchio, priva di Servizio Trasfusionale, non dotata di frigoemoteca, da qui in poi denominata "Struttura sanitaria ricevente"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1



(Oggetto)

1. Oggetto della convenzione è la fornitura a favore dei reparti dell'Istituto Frisia di Merate (LC), gestito dalla Struttura sanitaria ricevente, di:

- a) Emocomponenti per uso trasfusionale;
- b) Emocomponenti per uso non trasfusionale;
- c) Prestazioni di medicina trasfusionale;
- d) Medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale in conto – lavorazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, previa approvazione della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC);
- e) Attività di controllo sulla preparazione ed applicazione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale prodotti al di fuori dei servizi trasfusionali, ai sensi della normativa vigente.

2. Il Direttore Socio Sanitario, nonché Capo Dipartimento Socio Sanitario della Struttura sanitaria ricevente è responsabile delle attività trasfusionali e nomina, tra i medici operanti nella struttura, il referente per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. Il referente della Struttura sanitaria ricevente partecipa al Comitato del buon uso del sangue dell'Azienda fornitrice.

ARTICOLO 2

(Obblighi delle parti)

1. L'Azienda fornitrice rende disponibile la normativa vigente di riferimento ed i relativi aggiornamenti e si impegna a:
- a. garantire la disponibilità delle attività trasfusionali 24 ore su 24 direttamente o attraverso la rete trasfusionale regionale, secondo la programmazione regionale;
 - b. definire tipologie di prodotti e prestazioni e modalità di erogazione degli stessi come risultano dal repertorio allegato alla presente convenzione;



c. fornire, in applicazione della normativa vigente, le procedure relative a:

1. richiesta di emocomponenti, ivi compresa la richiesta urgente ed urgentissima;
2. richiesta di medicinali emoderivati da conto lavorazione;
3. richiesta di prestazioni di medicina trasfusionale (consulenze specialistiche, esami immunoematologici, altro da specificare);
4. modalità di assegnazione e consegna degli emocomponenti;
5. modalità di restituzione degli emocomponenti non utilizzati;
6. confezionamento e trasporto di sangue, di emocomponenti, di prodotti emoderivati e dei campioni di sangue che necessitano di trasporto a temperatura controllata;
7. garanzia della sicurezza della trasfusione con particolare riferimento a prelievi per indagini pretrasfusionali, richiesta, assegnazione, consegna, trasporto e tracciabilità degli emocomponenti;
8. conservazione degli emocomponenti e dei medicinali emoderivati;
9. gestione delle tecnologie strumentali ed informatiche.

2. La Struttura sanitaria ricevente, preso atto della normativa vigente di riferimento e dei relativi aggiornamenti, si impegna a:

- a. riconoscere l'esclusività della fornitura;
- b. non porre a carico in alcun modo al paziente, né direttamente né indirettamente, il costo degli emocomponenti ad uso trasfusionale, degli emocomponenti ad uso non trasfusionale, inclusi quelli autologhi prodotti al di fuori dei Servizi trasfusionali per indicazioni terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS ed aggiornate attraverso il previsto gruppo multidisciplinare, e dei medicinali emoderivati da conto-lavorazione; tali costi sono da addebitarsi all'Azienda sanitaria di residenza del



paziente stesso, in caso di ricoveri in regime di solvenza, in quanto non ricompresi nelle tariffe DRG;

c. comunicare all'Azienda fornitrice il nominativo del medico referente delle attività trasfusionali in convenzione;

d. restituire i prodotti non utilizzati secondo le modalità ed i tempi indicati dal Servizio Trasfusionale di riferimento di cui al comma 1, lettera c), punto 5;

e. garantire la tracciabilità dei prodotti ricevuti;

f. garantire l'osservanza delle procedure per la sicurezza trasfusionale previste dalle vigenti disposizioni;

g. far pervenire sistematicamente al Servizio Trasfusionale la dichiarazione di avvenuta trasfusione/applicazione e la notifica di reazioni ed eventi avversi, secondo le indicazioni fornite dal medesimo.

ARTICOLO 3

(Fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale ed attività correlate)

La fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale prevede quanto segue:

a) Consulenza di medicina trasfusionale

La richiesta di emocomponenti ad uso trasfusionale deve essere preceduta da una consulenza di medicina trasfusionale fornita dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice secondo modalità condivise.

b) Sicurezza della trasfusione

La Struttura sanitaria ricevente applica le procedure per garantire la sicurezza del paziente candidato alla trasfusione fornite dal Servizio Trasfusionale e condivise nell'ambito del Comitato ospedaliero del buon uso del sangue.

c) Prelievi ematici per indagini immunoematologiche e pre-trasfusionali



La raccolta e l'invio dei prelievi ematici avvengono in conformità alla normativa vigente e secondo le disposizioni fornite dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

d) Richiesta trasfusionale

La richiesta trasfusionale avviene in conformità alla normativa vigente, secondo le modalità di compilazione e trasmissione del modulo di richiesta forniti dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

e) Indagini pretrasfusionali

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice garantisce l'esecuzione delle indagini pretrasfusionali in conformità alla normativa vigente.

f) Assegnazione e consegna

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, stabilisce e fornisce i criteri di assegnazione e le modalità di consegna degli emocomponenti.

g) Modalità di confezionamento e trasporto

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, definisce le modalità di confezionamento e di trasporto.

Il trasporto deve avvenire in condizioni che consentano di mantenere l'integrità e le caratteristiche biologiche dei prodotti.

Le procedure di trasporto devono essere convalidate e periodicamente riconvalidate in conformità alla normativa vigente da parte del responsabile del trasporto.

h) Modalità di conservazione

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità di conservazione dei prodotti presso la struttura sanitaria ricevente, al fine di garantire



il mantenimento delle caratteristiche biologiche e funzionali degli stessi, in conformità alla normativa vigente.

i) Avvenuta trasfusione

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità con cui la Struttura sanitaria ricevente deve dare sistematica comunicazione dell'avvenuta trasfusione.

j) Gestione delle unità non utilizzate

Il Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità di gestione ed i tempi di restituzione delle unità non utilizzate, in conformità alla normativa vigente.

k) Gestione delle reazioni ed eventi avversi

Il Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità con cui la Struttura sanitaria ricevente notifica le eventuali reazioni ed eventi avversi secondo la normativa vigente.

l) Gestione delle unità autologhe

1. Il paziente candidato al predeposito viene inviato dalla Struttura sanitaria ricevente al Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice per la verifica dell'applicabilità di un programma di predeposito per autotrasfusione sulla base delle indicazioni e controindicazioni previste dalle vigenti disposizioni.

2. Qualora il paziente debba effettuare il predeposito presso un Servizio Trasfusionale di una Azienda sanitaria diversa da quella fornitrice, ferma restando la verifica di cui al punto 1, devono essere definite le modalità operative riguardanti le procedure di prelievo, trasporto e consegna al Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

ARTICOLO 4

(Emodiluizione e recupero peri-operatorio)



Le attività inerenti all'emodiluizione pre-operatoria ed al recupero intra e peri-operatorio avvengono in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 5

(Fornitura di emocomponenti ad uso non trasfusionale)

1. La produzione, identificazione e tracciabilità, appropriatezza, assegnazione, consegna ed emovigilanza degli emocomponenti da utilizzare per uso non trasfusionale, avvengono in conformità alla normativa vigente.

2. Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice e la Struttura sanitaria ricevente definiscono tipologia di prodotti, prestazioni e modalità di erogazione degli stessi.

ARTICOLO 6

(Produzione ed applicazione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei Servizi trasfusionali)

1. La Struttura sanitaria ricevente può produrre gli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale, derivati da un prelievo di sangue periferico non superiore a 60 mL per singola procedura e direttamente applicati dopo la preparazione, nel rispetto della normativa vigente.

2. Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice e la Struttura sanitaria ricevente definiscono le attività, prestazioni e modalità di erogazione delle stesse.

3. Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice:

- In base agli ambiti di applicazione clinica appropriati stabiliti dal CNS e aggiornati dal gruppo multidisciplinare di cui al Decreto 2 novembre 2015, definisce i protocolli operativi relativi alle modalità di produzione ed applicazione, in conformità alla normativa vigente;
- Svolge funzione di controllo e monitoraggio delle attività relative alla preparazione ed applicazione degli emocomponenti autologhi per uso non



trasfusionale, definendo le modalità per l'addestramento e la formazione del referente responsabile e dei sanitari coinvolti, l'identificazione degli operatori responsabili della preparazione e dell'applicazione terapeutica, la registrazione dei prodotti e dei pazienti per i quali sono impiegati, la notifica degli eventi/reazioni avverse, lo svolgimento di periodiche attività di verifica.

ARTICOLO 7

(Fornitura di prestazioni di medicina trasfusionale)

Le prestazioni di medicina trasfusionale e le modalità di erogazione delle stesse da parte dell'Azienda fornitrice sono specificatamente declinate tra le parti ed allegate alla presente convenzione.

ARTICOLO 8

(Fornitura di medicinali emoderivati da conto-lavorazione)

1. L'Azienda fornitrice può mettere a disposizione della Struttura sanitaria ricevente i medicinali emoderivati prodotti da conto-lavorazione. In tal caso si applicano le tariffe previste dalla normativa nazionale vigente.
2. Le modalità di fornitura sono specificate e concordate tra le parti, fermo restando la valutazione di appropriatezza di utilizzo dei medicinali emoderivati da conto-lavorazione da parte del Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

ARTICOLO 9

(Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e consenso informato)

Per l'informativa, il consenso al trattamento dei dati personali ed il consenso informato alla trasfusione ed all'applicazione degli emocomponenti ad uso non



trasfusionale, si applicano le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia trasfusionale.

ARTICOLO 10

(Tracciabilità)

1. La Struttura sanitaria ricevente garantisce la tracciabilità secondo le modalità, anche informatiche, previste dalla normativa vigente.
2. Qualora siano adottate le modalità informatiche, le stesse rispondono ai requisiti minimi di funzionalità e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 11

(Rapporti economici)

1. Per i prodotti (emocomponenti ad uso trasfusionale e ad uso non trasfusionale, medicinali emoderivati) si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale in materia, recepita a livello regionale con DGR X/5235/2016.
2. Per ogni unità di sangue od emocomponente fornito dalla Struttura sanitaria pubblica sede di servizio trasfusionale, è prevista l'aggiunta di una quota forfettaria pari a Euro 50,00 nella quale vengono ricomprese tutte le attività di medicina trasfusionale che necessitano per un'appropriata gestione di tali prodotti.
3. Qualora l'attività di consulenza venga effettuata presso la Struttura Sanitaria ricevente il compenso è fissato in Euro 100,00= per ogni ora di servizio o frazione di ora da versare all'Azienda fornitrice.
4. Gli esami di laboratorio non sono ricompresi nella tariffa dell'emocomponente fornito; conseguentemente, dovranno essere valorizzati come da nomenclatore e addebitati alla Struttura richiedente.
5. Per le attività svolte dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice relativamente agli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei



Servizi trasfusionali, di cui all'articolo 6 della presente convenzione, si applicano le modalità di remunerazione stabilite dalla Regione.

6. Per le prestazioni specialistiche oggetto della presente convenzione si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale in materia.

7. I costi di trasporto sono a carico della Struttura sanitaria ricevente.

8. I pagamenti a favore delle Aziende fornitrici sono effettuati entro i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 12

(Durata)

1. La presente convenzione ha validità dal 07/11/2021 sino al 06/11/2024. Sei mesi prima del termine della scadenza, le parti ne definiscono il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

2. Il recesso è esercitato secondo la normativa vigente.

3. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali.

ARTICOLO 13

(Copertura assicurativa)

L' Azienda fornitrice non assume alcuna responsabilità per danni a cose o persone e per eventuali danni o infortuni subiti dai propri dipendenti conseguenti all'esercizio dell'attività di consulenza presso la Struttura Sanitaria ricevente, oggetto del rapporto convenzionale. La Struttura sanitaria ricevente si impegna a garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile con adeguata polizza, dichiarando e garantendo di tenere indenne e manlevare l' Azienda fornitrice da qualsiasi obbligo risarcitorio che possa derivare alla stessa dall'esercizio della predetta attività.



ARTICOLO 14

(Sicurezza)

La Struttura sanitaria ricevente garantisce ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività oggetto della convenzione e si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'Azienda fornitrice.

ARTICOLO 15

(Imposte)

La presente convenzione è:

- esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1 n. 19 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 26/04/1986 n. 131;
- soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, Allegato A – Tariffa – Parte I del DPR 26/10/1972 n. 642 e s.m.i., con onere a carico della Struttura sanitaria ricevente. Tale imposta verrà anticipata dall'Azienda Fornitrice e successivamente addebitata alla Struttura sanitaria ricevente tramite fattura.

ARTICOLO 16

(Inadempimento)

Le Parti convengono, ai sensi dell'art. 1456 c.c., che la convenzione sarà oggetto di risoluzione qualora la Struttura sanitaria ricevente non adempia l'obbligazione del pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'Azienda fornitrice.

ARTICOLO 17



(Foro competente)

Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Lecco.

Il testo verrà sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Lecco,

Per l'Azienda fornitrice

ASST di Lecco

(Il Direttore Generale - Dott. Paolo Favini)

Per la Struttura sanitaria ricevente

L'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio

Albergo Trivulzio

(Il Direttore Generale – Dr. Giuseppe Calicchio)

**Le Parti stipulanti approvano specificatamente gli artt. 16 e 17
“Inadempimento” e “Foro Competente”.**

Per l'Azienda fornitrice

ASST di Lecco

(Il Direttore Generale - Dott. Paolo Favini)

Per la Struttura sanitaria ricevente

L'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio

Albergo Trivulzio

(Il Direttore Generale – Dr. Giuseppe Calicchio)

A handwritten signature in black ink, consisting of two stylized, overlapping letters that appear to be 'P' and 'F', likely representing Paolo Favini.

ALLEGATI

- 1) Repertorio di prestazioni e prodotti erogati dalla Azienda fornitrice e relative modalità di erogazione degli stessi.

P. M.

ALLEGATO

Consulenza	Atto anche telefonico con il quale si valuta con il clinico che ha in cura il paziente la miglior terapia trasfusionale
Gestione richiesta	Verifica che tutte le informazioni obbligatorie e non siano presenti nella richiesta
	Data entry svolto dal trasfusioneista nel sistema informatico a fronte di gestione cartacea della richiesta
	A fronte di un'etichetta fornita dal sistema, una volta inserita la richiesta, etichettatura della stessa sulla provetta redatta ed etichettata in reparto, verificando la coincidenza dei dati e la firma di chi ha prelevato
	Separazione fisica con l'ausilio di una centrifuga per un numero di giri adatto, del plasma dai globuli rossi per effettuare i test del caso
	Inserimento nell'analizzatore del pannello dei test ritenuti necessari per quel campione (provetta, prelievo)
	Conferma tecnica che la richiesta ed il campione siano congruenti
	Verifica del medico della corretta esecuzione dei passi precedenti
Assegnazione	Verifica della congruenza dei parametri della richiesta in considerazione dell'atto di assegnazione
	Manualmente in virtù dei criteri immunofenotipici selezione dell'unità nell'emoteca oppure, se il sistema informativo lo permette scelta del computer sulla base di algoritmi immunematologici
	A fronte di una telefonata che chiede gli emocomponenti per un determinato paziente scelta della richiesta su modulo cartaceo o nel sistema informativo per il paziente indicato
	Legarne tracciabile tra paziente e unità prescelta nel contesto del sistema informativo
	Produzione attraverso una stampante delle etichette previste per l'assegnazione
	Produzione attraverso una stampante dei moduli previsti per l'assegnazione
	Verifica della corretta assegnazione e firma/signa della correttezza della procedura
Consegna	In virtù della richiesta di un emocomponente assegnato reperimento della richiesta per la consegna
	Verifica attraverso lettura barcode che tutte le etichette adese alla sacca dell'emocomponente siano tra loro congruenti
	Produzione attraverso una stampante dei moduli previsti per la consegna
	Archiviazione della copia cartacea dei documenti stampati
Confezionamento	Inserimento della sacca di emocomponente in altro contenitore a discapito di una rottura del contenitore primario (sacca), solo allo scopo di evitare lo spandimento di materiale biologico
	Ottenimento nel contenitore terziario della temperatura adatta al trasporto degli emocomponenti a seconda della loro tipologia
	Accensione del rilevatore in continuo nel contenitore terziario della temperatura durante tutto il trasporto
Avvenuta trasfusione	Ricezione del documento di avvenuta trasfusione via fax o mail
	Apertura della richiesta per la registrazione dell'avvenuta trasfusione di un emocomponente assegnato e consegnato
	Lettura barcode codice sacca dell'emocomponente trasfuso
	Registrazione di tutte le variabili dell'evento trasfusionale
	Memorizzazione dei dati e chiusura della funzione informatica

Gestione unità non utilizzate	accettazione	Visione ed accettazione dell'unità di emocomponente non trasfusa
	controllo temperatura trasporto	Verifica della temperatura in continuo durante il trasporto
	controllo documenti accompagnamento	Verifica dei documenti che accompagnano la sacca di emocomponente
	controllo dirigente accettazione rientro	Verifica dell'avvenuta accettazione del rientro della sacca di emocomponente da parte del laureato addetto
	storno a computer	Ricarico in computer dell'unità rientrata
	rimozione etichette accettazione	Scollamento delle etichette della precedente assegnazione e consegna senza alterare le etichette native e di validazione
	riposizionamento unità	Reinserimento dell'unità di emocomponente in enoteca
	aggiornamento archiviazione documenti	Archiviazione nuovi documenti relativi al rientro dell'unità di emocomponente
Sicurezza trasfusionale	gestione non conformità / gestione deroghe in accettazione	Verifica di eventuali non conformità e/o gestione di deroghe alle normali procedure accadute nel turno di lavoro
	segnalazione formale per sterboconversione o richiamo emocomponenti	Comunicazione di sviluppo di anticorpi nei ricevute a fronte di una sterboconversione nei confronti di antigene eritrocitario non posseduto dal ricevente e presente nell'emocomponente trasfuso/richesta di restituzione di emocomponente per motivazione emersa ad avvenuta assegnazione e consegna
	gestione unità in deposito sangue e plasma per emergenze	Gestione qualitativa degli emocomponenti per uso emergenziale
	audit on site	Riscontro della correttezza dei passi sovradeclinati
Gestione eventi avversi	ricezione segnalazione	Ricezione in modalità cartacea o verificata a computer di evento avverso, verosimilmente ascrivibile a recente trasfusione
	inserimento segnalazione	Registrazione in computer della segnalazione
	rietchettatura prelievo	Una volta inserita la non conformità (evento avverso), etichettatura sulla provetta redatta ed etichettata in reparto a seguito dell'evento avverso, verificando la coincidenza dei dati e la firma di chi ha prelevato
	campionamento sacca	Produzione dalla sacca di emocomponente di alcuni campioni rappresentativi dell'entità
	centrifugazione provette	Separazione fisica con l'ausilio di una centrifuga per un numero di giri adatto, del plasma dai globuli rossi per effettuare i test del caso in relazione all'evento avverso
	programmazione analizzatore	Inserimento nell'analizzatore del pannello dei test ritenuti necessari per quel campione (provetta, prelievo) allo scopo di verificare i parametri immunematologici
	rilascio tecnico	Conferma tecnica che la predisposizione dei test ed il campione siano congruenti
	validazione medica	Verifica del medico della corretta esecuzione dei passi precedenti
	refertazione reazione avversa	Conclusioni e diagnosi dell'evento avverso con le possibili cause implicate. Registrazione Sistema Informativo Trasfusionale nazionale (SISTRA)
	invio referto fax	Comunicazione via fax dell'evento avverso e delle sue cause ai clinici che hanno in cura il paziente coinvolto ed a tutti gli Enti di controllo preposti alla gestione dell'emovigilanza
Altro	Garanzia servizio guardia attiva (5%)	Presenza di guardia attiva
	Quota forfait maggiorazione urgenze (5%)	Gestione delle urgenze
Altri costi	costi indiretti generali (20%)	

R. M.

